

ALLEGATO B

DISCIPLINARE

Per l'affidamento dei servizi veterinari straordinari presso il Parco degli Animali in Viuzzo del Pantanino a Firenze

Premesso che :

- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;
- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;
- la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale a tale proposito è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo Regolamento attuativo;
- per legge i cani ex randagi, dopo un primo periodo di permanenza all'interno del canile sanitario municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;
- la L.R n.59/2009 prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi;
- la gestione del canile rifugio del Comune di Firenze, esercitata in maniera diretta dall'Amministrazione, richiede l'utilizzo di un Medico Veterinario e l'individuazione del Direttore Sanitario che si occupi delle necessità dei cani in merito alle cure veterinarie;
- il/la Dott./Dott.ssa _____ è stato/a individuato/a come Direttore Sanitario per il periodo luglio 2020 – giugno 2023;

Tutto ciò premesso, parte integrante del presente disciplinare si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il Gestore dell'intera struttura è il Comune di Firenze, attraverso la Direzione Ambiente, di seguito denominato semplicemente 'gestore'.
2. Il presente atto ha per oggetto le cure veterinarie straordinarie dei cani ex randagi del Comune di Firenze e di altri Enti locali o altro, ospitati all'interno della struttura comunale di Viuzzo del Pantanino a Firenze;

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente atto concerne le seguenti prestazioni, con le specifiche di cui al successivo art. 3, che dovranno essere fornite e garantite da parte dell'Ambulatorio Veterinario firmatario:
 - Gli interventi veterinari non possibili nell'ambulatorio del canile.
2. Gli interventi di cui sopra (operazioni chirurgiche, ecografie, radiografie, analisi diagnostiche del sangue) saranno realizzati nell'Ambulatorio/Clinica _____, che fatturerà direttamente al Comune, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'art. 3 comma 1.
3. L'attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei cani, con particolare riferimento all'art.2 della L.281/91 ed agli artt. 5 e 6 della L.R. 59/2009.

4. Nei periodi di chiusura dell'Ambulatorio, saranno individuate concordemente, anche con il Direttore Sanitario, forme di assistenza adeguate.

ART. 3 - ONERI FINANZIARI

1. L'Ambulatorio o Clinica Veterinaria _____ si impegna ad erogare le prestazioni di cui al presente atto, per il periodo da luglio 2020 a giugno 2023, per l'importo complessivo massimo di € 25.920,00 e ripartite secondo il seguente schema:

| Anno | Spese extra Ambulatorio esterno |
|-------------|--|
| 2020 | € 2.880,00 |
| 2021 | € 8.640,00 |
| 2022 | € 8.640,00 |
| 2023 | € 5.760,00 |

2. L'Ambulatorio si impegna ad erogare le prestazioni veterinarie che gli saranno richieste attenendosi alle tariffe di cui al Protocollo d'intesa (allegato alla Determinazione di approvazione del presente atto) fra l'Ordine dei Medici Veterinari delle province di Firenze e Prato e il servizio di Igiene Urbana della Usl Centro Toscana, approvato durante la riunione del Consiglio dell'Ordine del giorno 08/08/2016.
3. La liquidazione degli importi avverrà dietro presentazione di apposite fatture indirizzate all'Amministrazione Comunale di Firenze ed accompagnate da specifico rendiconto dell'attività svolta nel mese lavorativo ed è subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva da parte del Comune ai sensi art. 16 bis, comma 10 L. 2 /2009.
4. Le terapie chirurgiche che non sia possibile effettuare con l'attrezzatura presente nell'ambulatorio, saranno rimborsati dal Comune all'Ambulatorio _____ su presentazione di richiesta corredata dalla specifica documentazione di spesa. A tali spese verrà fatto fronte, da parte dell'Amministrazione, con lo stanziamento di cui al punto 1. Se gli importi stanziati per le spese extra dovessero venire superati sarà compito dell'Amministrazione eventualmente integrare gli stanziamenti e comunque l'Ambulatorio, una volta raggiunto il tetto degli importi, non è più tenuto ad intervenire.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

ART. 5 - DURATA - RECESSO

1. Il presente disciplinare avrà la durata di tre anni, da luglio 2020 fino a tutto il mese di giugno 2023.
2. Per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, la Cooperativa, anche su segnalazione del Comune, ha facoltà di recedervi dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, entro trenta giorni dall'accertata situazione di incompatibilità, previa contestazione degli addebiti e fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito ed anche per la tutela dei propri interessi.

3. L'eventuale recesso da parte dell'Ambulatorio Veterinario dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 6 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti di collaborazione esterni eventualmente instaurati dal Veterinario e a qualunque incidente possa accadere nello svolgimento delle attività.

ART. 7 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia relativa al presente atto e alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione extragiudiziale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avverrà nel luogo, nel giorno e con le modalità che verranno stabilite e tempestivamente comunicate all'affidatario.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Il Veterinario non può cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente atto pena la risoluzione contrattuale.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

1. Il soggetto affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 indicando il conto bancario dedicato agli appalti pubblici con comunicazione resa a questa stazione appaltante e conservata agli atti presso i nostri uffici. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto bancario dedicato, si provvederà alla risoluzione del contratto.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 639 del 26/10/72 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti in segno di piena e incondizionata accettazione

Firenze, addì

Il presente allegato si compone di n° 3 pagine.